



Il giorno 09/01/2025, ore 10:25 davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, nel processo iscritto al n. 17118/2021 R.G.A.C., si dà atto che e l'Avv. [REDACTED] per parte convenuta i quali concludono come nei rispettivi atti introduttivi e note conclusive, discutono brevemente la causa e chiedono che venga decisa.

IL G.O.P.

Dopo la camera di consiglio, in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, alle ore 16:00, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

I L T R I B U N A L E D I P A L E R M O

Terza Sezione Civile

in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, *dott.ssa Giuseppa Caraccia*, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. **17118/2021** del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa

da

[redacted] s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Camastra alla SS 410 Km. 16.217, p. iva [redacted] P.IVA_1, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] ([redacted] Email_1) giusta procura rilasciata in foglio separato congiunto all'atto di citazione

ATTRICE

Contro

[redacted] Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, signor [redacted] Controparte_2, con sede in Carini, [redacted] p. Iva [redacted] P.IVA_2, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] ([redacted] Email_2) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTA

OGGETTO: *risoluzione per inadempimento contrattuale e risarcimento danni*

.....

Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- dichiara risolto, per grave inadempimento della [redacted] Controparte_1 il contratto del 11.11.2020 di cui al preventivo n. 041 stipulato tra quest'ultima società e la [redacted] s.r.l.s., riguardante la vendita di un nastro trasportatore NDT 60.10, un nastro trasportatore NDT 50.5 e un tritratore JAGUAR 1300;
- condanna la [redacted] Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore della società attrice, della somma di € 21.960,00, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al soddisfo;
- rigetta la richiesta di risarcimento avanzata dalla società attrice;

- dichiara risolto per inadempimento della *Controparte_1* il contratto del 11.11.2020 riguardante il nolo di un trituratore Tiger 1300;
- condanna la [REDACTED] s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconsegnare il trituratore Tiger 1300 alla società convenuta;
- condanna la *Controparte_1* al pagamento, in favore della società attrice, della somma di € 851,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.;
- compensa un terzo delle spese di lite e condanna la *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante quota di due terzi, spese che vanno liquidate nell'intero in complessive € 5.649,50 di cui € 572,50 per esborsi ed € 5.077,00 per onorario, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 16.12.2021, la [REDACTED] s.r.l.s. ha chiesto dichiararsi il grave inadempimento del preventivo n. 041 sottoscritto per accettazione in data 11.11.2020 riguardante la vendita di un nastro trasportatore NDT 60.10, un nastro trasportatore NDT 50.5 e un trituratore JAGUAR 1300 per un importo di € 90.000,00 oltre IVA e la condanna della stessa società alla restituzione dell'acconto versato di € 21.960,00 oltre al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di € 20.000,00, per mancato guadagno e perdita di chance.

La società attrice ha esposto che, in forza del predetto contratto, la *CP_1* avrebbe dovuto consegnare la merce, mettendola a disposizione del compratore nella propria sede, entro il termine di 60 gg. dalla data del contratto ed ha evidenziato di avere effettuato il versamento, a mezzo assegno bancario, di € 21.960,00, pari al 20% dell'intero prezzo, precisando che il residuo prezzo avrebbe dovuto essere pagato alla consegna mediante un contratto di leasing; ha dedotto che, trascorso il citato termine, nonostante i reiterati solleciti verbali, la merce non è stata consegnata e, con diffide del 16.02.2021 e del 08.03.2021, ha richiesto la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

La società attrice ha precisato, inoltre, che contestualmente alla stipula del menzionato contratto, le parti hanno sottoscritto un contratto di nolo ove hanno pattuito che la società convenuta avrebbe dovuto consegnarle, entro 15 giorni dalla data del contratto, un trituratore Tiger 1300 che, però, soltanto in data 11.01.2021, le è stato recapitato un trituratore Tiger 800 non corrispondente al modello di quello richiesto, mezzo che si trova in stallo, ad oggi, presso la sede della [redacted] stante che nessuno ha provveduto a prelevarlo.

La [redacted] *Controparte_1* regolarmente convenuta in giudizio, si è costituita sostenendo di non avere consegnato la merce in quanto la società attrice non ha mai stipulato il contratto di leasing previsto come strumento di pagamento del saldo ed ha avanzato, pertanto, eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.p.c; ha dedotto che, per quanto concerne il contratto di nolo avente ad oggetto un trituratore Tiger 1300, è stato convenuto un canone di € 1.500,00 mensili e che, successivamente alla stipula del contratto, le parti hanno concordato che in luogo del Trituratore Tiger 1300, venisse consegnato il [redacted] *Parte_1* ; quindi, in via riconvenzionale, ha proposto domanda di adempimento, con riferimento sia al contratto di vendita che al contratto di noleggio, e la condanna della società compratrice al pagamento dell'ulteriore prezzo della vendita ed al pagamento del canone di nolo del trituratore dalla data della consegna sino alla data della sua restituzione e, in via subordinata, ha chiesto la risoluzione del contratto per fatto e colpa della società attrice oltre al risarcimento del danno.

Espletata l'istruttoria, mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice e prova per testi, con ordinanza del 31.07.2023 è stata avanzata proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., proposta che è stata accettata dalla società attrice ma a cui non ha aderito la società convenuta, pertanto, la causa è stata rinviata per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 09.01.2025.

.....

Innanzitutto, in punto di diritto, va evidenziato che è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui *“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)*

del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass.11/12/2023 n. 34475; Cass. 27/02/2023 n. 5853; Cass. 16/02/2022 n. 5128; Cass. 11/02/2021 n. 3587; Cass. 12/10/2018 n. 25584; Cass. 29/05/2018 n. 13370; Cass. 20/01/2015 n. 826 e Cass. sez. un. 30/10/2001 n. 13533).

Conseguentemente, il creditore è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile quando il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti.

Ciò posto, la domanda attrice è parzialmente accoglibile nei termini appresso indicati.

La [REDACTED] s.r.l.s. ha versato in atti la seguente documentazione: il preventivo n. 041 datato 11.11.2020, redatto in carta intestata che riporta la denominazione, la sede ed il codice fiscale della ditta convenuta, ove sono indicate le caratteristiche dei beni ordinati ed il prezzo convenuto, sottoscritto dal titolare della società venditrice e per accettazione dal titolare della società acquirente; la copia

dell'assegno bancario n. 2609937162-01 di € 21.960,00, tratto su [redacted] ed intestato alla *Controparte_1* il preventivo n. 045 datato 11.11.2020 ove sono indicate le caratteristiche del trituratore preso a nolo ed il prezzo convenuto, sottoscritto dai titolari di entrambe le società; la pec del 16.02.2021 inviata dal legale della società attrice, con la quale, stante la mancata consegna del trituratore ordinato, la *CP_1* [...] è stata diffidata a provvedere alla restituzione dell'acconto versato e al risarcimento del danno; la pec del 08.03.2021 in cui alla società convenuta è stato rappresentato che il trituratore preso a nolo non era corrispondente a quanto pattuito e che non era stato utilizzato per incompatibilità dello stesso con l'attività da svolgere diffidandola a prelevarlo presso la sede della [redacted] (*cf. docc. 2 - 3 - 6 - 7 allegati al fascicolo società attrice*).

È stato appurato, quindi, che tra le parti si è formato il vincolo negoziale sia del bene venduto che di quello dato a nolo, che la società attrice ha versato l'acconto pattuito ma non le è stato consegnato il trituratore ordinato ma soltanto quello preso a nolo che, però, non era corrispondente al modello pattuito.

Le menzionate circostanze possono ritenersi avvalorate dalla mancata comparizione del legale rappresentante della società convenuta, sig. *Controparte_2* a rendere interrogatorio formale ammesso con ordinanza del 05.09.2022 sui capitoli di prova dedotti in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte attrice.

In particolare, per quanto concerne il trituratore commissionato per l'acquisto, questi ha confermato il capitolo 9 (*"Vero è che numerosissime volte, anche in presenza ricevevo solleciti circa la consegna del prodotto oggetto della compravendita essendo trascorso il tempo di consegna pattuito"*); il capitolo 10 (*"Vero è che alle pressanti richieste di consegna del prodotto da parte della www.sosricambi.com rispondevo che il prodotto non era ancora disponibile"*); il capitolo 11 (*"Vero è che giammai ebbi a lamentarmi di alcun comportamento della [redacted]"*); il capitolo 12 (*"Vero è che la www.sosricambi.com è stata sempre disponibile al pagamento del saldo prezzo a fronte della consegna del bene"*); ed il capitolo 13 (*"Vero è che nulla ho risposto alle missive inviate a mezzo pec da parte della [redacted]"*).

Al riguardo, deve precisarsi che la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, per ben tre udienze all'uopo fissate, senza giustificato motivo, valutata unitamente agli ulteriori elementi di prova acquisiti, può consentire di ritenere come ammessi i fatti ivi dedotti ai sensi dell'art. 232 c.p.c.

“In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (cfr. Cass. 06/08/2014 n. 17719; Cass. 26/04/2013 n. 10099).

Per quanto riguarda gli altri mezzi di prova acquisiti agli atti, va rilevato che il teste, sig. *Testimone_1*, da ritenere attendibile sia perché a conoscenza diretta dei fatti essendo stato, all'epoca, dipendente della società attrice sia perché le sue dichiarazioni sono concordanti con le altre risultanze istruttorie, ha confermato i capitoli nn. 6 e 7 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. di parte attrice ossia: (*“Vero è che già all'indomani dello scadere del sessantesimo giorno dalla stipula del contratto e dunque dall'11.01.2021 la www.sosricambi.com lamentava il ritardo nella consegna del trituratore Jaguar 1300 oggetto della vendita”*) e (*“Vero è che il contratto di noleggio del *Pt_1* 1300 si stipulava in ragione della mancata disponibilità da parte della *CP_1* del Jaguar 1300 oggetto della vendita”*).

In ordine alla citata testimonianza, parte convenuta, nelle note conclusive, ne ha eccepito la nullità sostenendo che la stessa è stata assunta sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. che riguardavano i capitoli di prova dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta.

Tale eccezione è inammissibile e meramente pretestuosa, oltre che tardiva.

È pur vero che nel verbale di udienza è stato scritto che il teste *“...viene interrogato sui capitoli di prova dedotti in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte attrice”* ma risulta evidente che si tratta di un mero errore materiale e che, invece, sono stati letti i capitoli di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. atteso che i capitoli dal n. 1 al n. 6 della memoria n. 2 non erano stati neanche ammessi trattandosi di fatti documentati e non contestati e, comunque, se così fosse stato, dalla lettura dei

capitoli sarebbe emerso che gli stessi erano chiaramente riferibili alla parte; in ogni caso, l'eccezione di nullità è tardiva perché il difensore non l'ha sollevata né nella stessa udienza subito dopo l'espletamento della prova né all'udienza o nella prima istanza o difesa successiva.

Per quanto concerne le dichiarazioni rese dai testi, sig.ri *Testimone_2* e *Testimone_3*, queste appaiono contraddittorie con altre risultanze probatorie, dunque, non credibili.

Il *CP_1*, dopo avere dichiarato di essere *“collaboratore e rappresentante della CP_1”*, ha riferito: *“...la società attrice ci aveva comunicato di avere stipulato il leasing ma non so se poi lo ha fatto, posso dire che la società che doveva finanziare il leasing non ci ha mai contattato”* e contestualmente ha confermato il capitolo n. 12 (*“La CP_1 pur avendolo nella propria disponibilità, omise di consegnare il bene oggetto di vendita alla Parte_2 poiché non aveva a sua volta ricevuto, da parte della Parte_2 il pagamento del canone di nolo e il pagamento del saldo del prezzo della vendita secondo le modalità che erano state concordate tra le parti”*).

Tali affermazioni appaiono contraddittorie ed illogiche poiché se, realmente, la società convenuta era nella disponibilità del trituratore oggetto di vendita, non si comprende per quale ragione la società attrice avrebbe dovuto, in attesa di ricevere quello ordinato, noleggiarne un altro che le è stato recapitato in data 09.01.2021, ovvero a due giorni dalla scadenza di consegna di quello acquistato, come si evince dalla bolla di accompagnamento n. 4/21 (*cfr. doc. 5 produzione attrice*); circostanza, peraltro, non contestata.

Il *Tes_3* ha dichiarato *“In ordine al capitolo n. 11 posso dire che in azienda non è mai arrivato un contratto leasing stipulato dalla società attrice. Aggiungo che il trituratore 1300 era nella disponibilità della CP_1 nonché preciso che il trituratore è stato ritirato, credo, nel novembre 2020”* e poi ha confermato il capitolo 12.

Orbene, anche tali dichiarazioni appaiono chiaramente contraddittorie in quanto da un lato il teste afferma che il trituratore è stato ritirato dalla società attrice nel novembre

2020 e dall'altro che “ *Controparte_3* pur avendolo nella propria disponibilità, omise di consegnare il bene oggetto di vendita alla *Parte_3* ”.

Ciò detto, va rilevato che ai fini dell'accoglimento di una domanda di risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1453 c.c., deve essere accertato se esista un contratto, se esista l'inadempimento e se l'inadempimento non sia di scarsa importanza ex art. 1455 c.c.

Tali presupposti, nella fattispecie in esame, sono risultati sussistenti in quanto non vi è dubbio che l'accordo stipulato tra le parti rientri nella categoria dei contratti a prestazioni corrispettive e che è stato accertato un inadempimento grave agli obblighi contrattualmente assunti dalla società convenuta nei confronti della società attrice ovvero la mancata consegna del bene commissionato.

Invero, detto inadempimento va senz'altro considerato di non scarsa importanza tenuto conto che ha inciso in modo pregiudizievole sull'equilibrio negoziale, atteso che la [redacted] s.r.l. non ha potuto utilizzare il bene commissionato per l'esercizio della propria attività tanto da ricorrere al noleggio di un altro trituratore che, peraltro, non ha neanche potuto utilizzare essendo inidoneo all'uso, ed ha perso il godimento della somma corrisposta in acconto.

La società convenuta, di contro, ha eccepito di non avere consegnato il trituratore a causa del mancato pagamento del saldo del prezzo.

Nel caso in esame, la società *CP_1* non ha provato di avere diffidato la società attrice a pagare quanto ancora dovuto e che questa, dopo avere avuto messo a disposizione il bene oggetto della vendita, si è rifiutata di stipulare il leasing concordato per il pagamento del saldo del prezzo, piuttosto va rilevato che la società convenuta non ha neanche riscontrato la diffida del 16.02.2021 con la quale, stante la mancata consegna del trituratore, la [redacted] s.r.l. la diffidava a provvedere alla restituzione dell'acconto versato ed al risarcimento del danno.

D'altra parte, come sopra detto, se alla scadenza dei 60 giorni, la [redacted] s.r.l. ha preso in consegna un altro trituratore a nolo, appare evidente che il bene ordinato non era nella disponibilità della società venditrice e, dunque, alla società attrice non può essere imputato alcun inadempimento.

In definitiva, deve ritenersi che la *Controparte_1* non abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali di consegnare nel termine pattuito il bene commissionato, con la conseguenza che la responsabilità per la risoluzione del contratto per inadempimento deve essere alla stessa addebitata.

Ai sensi dell'art. 1458 c.c., la pronuncia di risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio a carico di ciascun contraente, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge il dovere di restituzione della prestazione ricevuta (cfr. Cass. 20.03.2018 n. 6911; Cass. 2502.2014 n. 4442)

Conseguentemente, la società attrice ha diritto alla restituzione della somma versata in acconto a parte convenuta, pari ad € 21.960,00 che deve essere restituita unitamente agli interessi legali dal giorno del pagamento al soddisfo, somma non soggetta a rivalutazione monetaria.

“La sentenza di risoluzione per inadempimento con riguardo alle prestazioni da eseguire produce un effetto liberatorio "ex nunc" e rispetto alle prestazioni già eseguite un effetto recuperatorio "ex tunc", ad eccezione dei contratti ad esecuzione continuata e periodica. Pertanto, in caso di risoluzione di un contratto di vendita per inadempimento del venditore questi è tenuto a restituire le somme ricevute con gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui le stesse somme gli furono consegnate dall'acquirente” (cfr. Cass. 02/2008, n. 4604).

“In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente” (cfr. Cass. 04.06.2018 n. 14289; Cass. 12.03.2014 n. 5639).

La società attrice ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno dalla stessa subito per mancato guadagno per non avere potuto esercitare l'attività di riduzione volumetrica e vendita della plastica e per la perdita di chance per avere mancato di ottenere lavorazioni nel periodo che va dall'11.01.2021 (sessantesimo giorno dal contratto) al 19.3.2021 (acquisto del nuovo trituratore) e, successivamente, per non avere effettuato le lavorazioni in favore delle ditte che, non ricevendo la prestazione richiesta, non si sono più rivolte alla stessa ditta attrice.

Ciò detto, è noto che l'art. 1223 c.c. circoscrive il diritto al risarcimento alla sola perdita subita dal danneggiato (cd. danno emergente) ed al mancato guadagno (cd. lucro cessante), che siano conseguenza immediata e diretta dell'altrui inadempimento o ritardo e che la prova di tali danni spetta al danneggiato.

“In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore; l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno” (cfr. Cass. 10/10/2007 n. 21140; Cass. 11/04/2016 n. 7064).

Altrettanto pacifico è che, in materia risarcitoria, vige la regola generale secondo cui il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso.

Nella fattispecie, la richiesta di risarcimento non merita accoglimento poiché la società attrice non ha fornito alcun elemento al fine di provare la loro sussistenza.

.....

La CP_I ha avanzato domanda riconvenzionale concernente il pagamento del canone del nolo del trituratore Tiger 800 di cui al contratto datato 11.11.2020 o, in subordine, la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di parte attrice riguardante la violazione del principio del divieto di mutatio libelli, per avere la società convenuta introdotto nel processo una pretesa fondata su un fatto costitutivo radicalmente diverso da quello oggetto di causa.

In proposito, va osservato che l'ammissibilità della domanda riconvenzionale è determinata dall'introduzione nel giudizio di una domanda che deve attenersi alla medesima vicenda sostanziale già dedotta anche se dipende da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale, ovvero tra le opposte domande deve sussistere un collegamento obiettivo che renda opportuna la trattazione congiunta e la decisione simultanea.

“La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost.” (cfr. Cass. 20/12/2011, n. 27564; Cass. 07/04/2006, n. 8207; Cass. 26/05/2005, n. 11083).

Non c'è dubbio che la domanda di adempimento o risoluzione del contratto di nolo avente ad oggetto altro trituratore, anche se dipende da un titolo diverso, costituisce un collegamento obiettivo con quello posto a fondamento della domanda principale che implica l'opportunità della trattazione congiunta e la decisione simultanea di entrambe le domande.

Nel merito, è pacifico perché documentato che con il contratto di nolo del 11.11.2020, avente ad oggetto il trituratore Tiger 1300, le parti hanno pattuito il versamento di un canone di € 1.500,00 mensili e che il bene sarebbe dovuto essere consegnato entro 15 giorni; è altrettanto pacifico, perché non contestato, documentato e confermato dai testi, che è stato consegnato, invece, un trituratore Tiger 800 in data 11.01.2022, dunque, dopo quasi due mesi dal termine concordato e di modello diverso da quello indicato nel contratto, e che la società attrice non ha pagato alcun canone per il nolo.

Il teste *Testimone_1* ha dichiarato di avere egli stesso *“... comunicato alla soc. CP_1 che il trituratore 800 non funzionava. Ho parlato con il sig. [...] Tes_2 il quale mi detto di parlare con il tecnico che si chiamava Persona_1 ”* ed ha confermato il capitolo n. 3 (*“Vero è che nonostante i tentativi del tecnico la*

macchina non funzionava”), il capitolo 4 (“Vero è che la www.sosricambi.com comunicava di non potere utilizzare la macchina consegnata a nolo e che pertanto la stessa era in stallo presso l’azienda della www.soricambi.com disponibile alla restituzione”) e il capitolo n. 5 (“Vero è che dinanzi a tale comunicazione nulla comunicava o poneva in essere la [CP_1](#)”), aggiungendo che “...dalla ditta Montalbano non rispondeva più al telefono e nessuno è venuto a ritirare il trituratore”.

Il teste [Testimone_2](#) ha confermato il capitolo n. 6 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte convenuta (“[CP_1](#) e la [Parte_2](#) in ordine al trituratore da prendere a nolo, concordavano il mutamento del modello oggetto del contratto di nolo”), precisando che “per il mutamento del modello è stato fatto un altro contratto per iscritto, che io visto anzi ho redatto personalmente quale collaboratore e rappresentante della [CP_1](#)”; il capitolo 7 (“Si conveniva tra le parti che in luogo del Trituratore Tiger 1300, si consegnasse alla [Parte_2](#) a nolo, il modello Tiger 800, ferme restando le altre condizioni del nolo già stipulato tra le parti, ivi compreso il pagamento del canone di Euro 1500,00 mensili”).

Il teste [Testimone_3](#) ha confermato i capitoli nn. 6 – 7 nonché il capitolo 8 (“Tale diverso modello Tiger 800, venne previamente visionato dai rappresentanti dell’attrice [Parte_2](#) presso la sede della [CP_1](#), e da loro dichiarato di loro gradimento ed idoneo, venne ritirato dagli stessi presso la sede della [CP_1](#) e portato presso la sede dell’attrice”) ed ha aggiunto “io ero presente al momento del ritiro ed anzi l’ho caricato su un camion della società attrice, inoltre c’era l’autista di cui non ricordo il nome ed un altro signore di cui non ricordo il nome. Aggiungo che il mezzo è stato provato ed andava bene”).

Dalle suddette dichiarazioni, pur non rinvenendo agli atti il contratto scritto con cui le due società avrebbero concordato di mutare il modello del trituratore noleggiato, va evidenziato che, in ogni caso, la società attrice ha tacitamente accettato la sostituzione del modello atteso che i dipendenti della stessa, dopo averlo visionato, hanno preso in carico e trasportato il bene presso la sede della [\[redacted\]](#) s.r.l. salvo accertare, al momento della sua utilizzazione, che lo stesso era inadatto alle lavorazioni da eseguire.

In ordine all'applicabilità dell'eccezione ex art. 1460 c.c., va osservato che nei contratti con prestazioni corrispettive, ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa del comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.

Nella specie, il predetto contratto deve, dunque, dichiararsi risolto per inadempimento della società convenuta atteso che il trituratore, fin dalla consegna, non era idoneo a svolgere l'attività per cui è stato noleggiato; circostanza comunicata tempestivamente alla società noleggiante dallo stesso teste *Tes_1* e non contestata dalla *CP_1* [...] tanto che la stessa ha messo a disposizione un proprio tecnico per adoperarsi, senza risultato, a far funzionare la macchina e, successivamente, con la pec del 08.03.2021, la società attrice ha ribadito l'inidoneità del trituratore consegnatole intimando alla *Controparte_1* di ritirarlo preso la propria sede.

La stessa, però, non ha provveduto al ritiro.

Conseguentemente, la società attrice è tenuta a restituire il trituratore Tiger 800 alla società convenuta sostenendo le spese di consegna del mezzo stante la clausola reso "franco fino a nostra sede" contenuta nel contratto e la richiesta di risarcimento avanzata dalla *Controparte_1* va rigettata.

.....

Ciò posto, va osservato che, nell'ottica di un bonario componimento della vertenza, questo Decidente, con ordinanza del 31/07/2023, ha formulato la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. "1) la condanna della *Controparte_1* in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione della somma di € 21.960,00, in favore della società attrice;

2) l'immediata restituzione da parte della *www.sosricambi.com* alla società convenuta del trituratore mod. *Pt_1* 800 presso la sede della *Controparte_1*

3) la condanna della CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di due terzi delle spese di lite liquidate nella quota indicata, secondo il valore medio dello scaglione di riferimento, in complessivi € 2.631,00,00 di cui € 381,00 per esborsi ed € 2.250,00 per onorario oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfetarie come per legge, in favore di www.sosricambi.com".

La proposta, come già detto, è stata accolta dalla società attrice ma alla stessa non ha manifestato alcuna adesione la società convenuta.

Orbene, è chiaro che la società CP_1 con l'accettazione della proposta avrebbe conseguito un vantaggio nel non pagare gli interessi sulla somma da restituire ed il giudizio si sarebbe ben potuto definire senza necessità di proseguire e senza emissione della sentenza.

Tale condotta processuale (in considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti ed il carico complessivo è ulteriormente aggravato da giudizi che suscitano un inutile spreco di tempo e di energie da parte del sistema giudiziario) è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato ex art. 96, comma 3, c.p.c.

"La previsione di cui all'art. 185 bis c.p.c., attribuendo al giudice un importante strumento che, dopo un attento studio del fascicolo, degli atti e delle prove assunte fino a quel momento, consente di formulare una proposta ragionata che mira ad anticipare criteri di giudizio e quantificazioni verosimilmente utilizzabili al momento della decisione, assolve ad un importante compito deflattivo mirato ad evitare che tutte le controversie debbano necessariamente concludersi con sentenza. In tal senso, sebbene le parti non siano tenute ad accettare la proposta giudiziale, qualora i criteri delineati con il provvedimento del giudice siano sostanzialmente confermati in sentenza, deve ritenersi che la parte che ha rifiutato la proposta ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia e lo svolgimento di attività istruttoria che si sarebbe potuta evitare. Quanto innanzi comporta che la mancata accettazione della proposta giudiziale può configurare un'ipotesi di

responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.” (cfr. Tribunale Pistoia 30/01/2018).

Ed ancora, *“Sussiste la responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c. nel caso di rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. o, in generale, nel caso di mancata valutazione della medesima proposta con serietà e attenzione”* (cfr. Tribunale Roma, 30/10/2014).

È parere di questo Decidente che la *Controparte_1* che non ha accettato la proposta conciliativa, merita di essere adeguatamente sanzionata ex art. 96, comma 3, c.p.c. con il pagamento di una somma, in favore della società attrice equitativamente determinata in € 851,00, pari al valore minimo delle spese processuali maturate dopo detta proposta e precisamente quelle relative alla fase decisionale.

.....

Per ciò che concerne le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e del fatto che la domanda è stata accolta solo parzialmente (cfr. *Cass. 10/12/2012 n. 22388 e Cass. 06/12/2003 n. 18705*), appare equo compensare in ragione di un terzo le spese processuali tra le parti e condannare la società convenuta al pagamento dei rimanenti due terzi.

La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/22, facendo riferimento ai valori medi della tabella n. 2 per le cause di valore da € 5.200,01 fino ad € 26.000,00.

Così deciso in Palermo, 09 gennaio 2025

IL GIUDICE

Dott.ssa Giuseppa Caraccia